

Le linee guida

IL CONTESTO

La Stp amplia le possibilità organizzative

Da chiarire punti-chiave quali la responsabilità rispetto ai danni e il fallimento

Angelo Busani

La possibilità di costituire, le società tra professionisti (Stp), e cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale, è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge di stabilità per il 2012 (articolo 10 legge 183/2011), come modificata dalla legge di conversione (la legge 27/2012) del cosiddetto Diliberalizzazioni (1/2012); in dipendenza di questa legislazione, è stato poi emanato il relativo regolamento attuativo, il Dpr 137/2012.

La nuova legge ha, in sostanza, abolito il divieto, contenuto nella legge 1815/1939, che consentiva l'aggregazione tra professionisti solo con la formula dello studio associato: divieto che venne introdotto, nel nostro ordinamento, dal regime fascista per ragioni razziali (e cioè per impedire a coloro che professavano la religione ebraica di "nascondersi" dietro il paravento societario) ma che poi ha contraddistinto per decenni l'epocale querelle circa l'individuazione della linea di demarcazione tra l'attività commerciale o imprenditoriale e l'attività libero-professionale.

La normativa che ha introdotto la Stp è peraltro estremamente stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Si pensi solo al profilo della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività professionale: non è chiaro ad esempio se il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure se la responsabilità sarà ascrivibile anche (o solo) alla società, cosicché lo schermo societario farà da "riparo" al patrimonio individuale del professionista (viceversa, se la responsabilità fosse non personale, ma societaria, ne farebbero le spese anche gli altri soci illimitatamente responsabili, se si fosse scelta una forma societaria, come quella delle società di persone, che non limita la responsabilità dei soci al capitale conferito).

Denso di questioni è anche il tema della applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si scelga di organizzare l'attività professionale nella forma di società commerciale (e cioè una società diversa dalla società semplice): nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come sembra, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

In attesa che questi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi professionale, un dato comunque certo è che le società tra professionisti possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative (queste ultime devono avere un numero di soci non inferiore a tre): ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura rispetto alle società "ordinarie" fin dalla loro denominazione, e cioè apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti": avremo quindi la "Alfa società per azioni tra professionisti", la "Beta società cooperativa tra professionisti" e la "Gamma di Mario Rossi e c. società in nome collettivo tra professionisti".

Può essere utilizzata ovviamente anche la nuova Srls (e cioè la Srl semplificata) con 1 euro di capitale sociale; oppure la nuova Srl con capitale ridotto (Srlcr) che ha pur'essa un capitale sotto i 10 mila euro.

Nella Stp i soci possono essere:


- professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (è espressamente previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia cancellato dall'albo);

- cittadini di Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;

- soggetti che non siano professionisti, ma soltanto per prestazioni "tecniche": la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in una Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;

- soggetti che non siano professionisti ma che diventino soci della Stp per finalità di investimento: si tratta dei soci di capitale, tanto "vituperati" da una gran parte del mondo professionale.

I punti chiave



LA RIORGANIZZAZIONE

Osservando nel suo complesso la normativa concernente l'esercizio in forma associata dell'attività professionale, il quadro non appare confortante: manca un disegno unitario e la regolamentazione delle varie casistiche ipotizzabili è assolutamente varia e spesso incoerente. Ora, avendo la possibilità di strutturare l'esercizio della libera professione anche in forma societaria, si pone il problema di scegliere quale sia la

struttura organizzativa che abbia le caratteristiche più opportune nel caso concreto. Ma è da presumere che, almeno in un primo periodo, non ci sarà la corsa a costituire società professionali, perché gli studi associati sono strutture molto più leggere (con costi inferiori) e più flessibili. Ad esempio: non deve essere stipulato un formale atto costitutivo e non c'è bisogno dell'iscrizione dello studio associato nel Registro delle imprese



LA SCELTA DELLA SOCIETÀ

Le Stp possono indifferentemente essere società di persone, società di capitali e società cooperative (con un numero di soci non inferiore a tre). Utilizzabili anche le nuove Srls a capitale minimo e cioè la Srls e la Srlcr. La società semplice si rende preferibile, rispetto alla società in nome collettivo, per gestire la tematica del regime di responsabilità dei soci in ordine alle obbligazioni che fanno capo alla società. Le società di capitali hanno

l'appeal della limitazione di responsabilità dei soci (fatta eccezione per gli accomandatari di Sapa), ma presentano il problema della difficoltà di distribuire acconti sui dividendi, che è invece prassi vitale negli studi associati. La forma di società di capitali più consona per una Stp (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è quella della Srl. La Spa si presenta come una forma idonea per gli studi di maggiore entità



LE CLAUSOLE OBBLIGATORIE

Le Stp non costituiscono un genere a parte, ma sono assoggettate alla disciplina legale del modello societario di riferimento, con l'applicazione di ulteriori clausole e prescrizioni, in ragione dell'esclusività e della particolarità dell'oggetto sociale che perseguono. La previsione di tali clausole obbligatorie viene posta a garanzia degli interessi dei singoli soci, dei clienti della società, nonché della categoria professionale

di riferimento. La prima riguarda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Altra clausola obbligatoria prevede l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad Ordini, Albi o collegi. Il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare una maggioranza di due su tre nelle delibere, o nelle decisioni dei soci



LA SCELTA SOCIETARIA

Possono assumere la qualifica di società tra professionisti (Stp) solo le società il cui oggetto sociale preveda «l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci». L'oggetto specifico ed esclusivo della Stp è rappresentato dallo svolgimento di attività professionali protette, vale a dire tutte quelle attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi Albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali. Le attività non

regolamentate, essendo al di fuori del perimetro di applicazione della citata legge, saranno assoggettate alla disciplina comune. L'esclusività dell'attività non riguarda l'attività professionale dei singoli soci, bensì l'oggetto sociale della società stessa. Ai soci professionisti non sarà quindi precluso l'esercizio di attività esterna, ossia in forma individuale, ma sarà negata la partecipazione a più di una Stp



LA TASSAZIONE

Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 183/2011, indipendentemente dalla forma giuridica si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al Dlgs 446/1997, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir. È la soluzione fornita dallo schema

di decreto legislativo sulle «semplificazioni» approvato dal Governo per sciogliere il rebus circa la qualificazione tributaria del reddito prodotto dalle Stp. In assenza di qualunque indicazione in merito, il tema costituisce indubbiamente una delle principali remore alla concreta realizzazione pratica delle società tra professionisti, poiché l'incertezza sul regime fiscale da applicare blocca sul nascere qualunque iniziativa